

Sentenza: 25 maggio 2026, n. 88

Materia: energia – produzione di energia da fonti rinnovabili

Giudizio: giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

Ricorrente: Regione Sardegna

Oggetto: decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Direzione generale valutazioni ambientali che adottano le valutazioni di impatto ambientale (VIA) 14 febbraio 2025, protocollo n. 68, 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128, 2 aprile 2025, protocollo n. 177, 11 aprile 2025, protocollo n. 192, 14 aprile 2025, protocollo n. 203 e ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Parametri invocati: articoli 127, 134 e 136 Cost., in relazione alla denunciata assenza di un potere del giudice e dell'amministrazione di disapplicare una legge regionale.

Esito:

- 1) dichiarazione che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 14 febbraio 2025, protocollo n. 68; del 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128, con conseguente annullamento dei decreti medesimi;
- 2) dichiarazione che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 2 aprile 2025, protocollo n. 177; dell'11 aprile 2025, protocollo n. 192; del 14 aprile 2025, protocollo n. 203, con conseguente annullamento dei predetti decreti.

Estensore nota: Alice Simonetti

Sintesi:

La pronuncia in esame si inserisce nell'ampio contenzioso riferito all'attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», con particolare riguardo ai criteri e limiti per l'individuazione – da parte delle regioni – delle aree idonee ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

Nel caso di specie, la ricorrente Regione autonoma Sardegna lamenta la menomazione delle proprie attribuzioni legislative, costituzionali e statutarie, per effetto dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali del MASE ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in relazione a tre progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Oristano (decreti di VIA protocollo n. 68, n. 125 e n. 128 del 2025) e tre progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Sassari (decreti di VIA protocollo n. 177, n. 192 e n. 203 del 2025).

Secondo la ricorrente, con tali provvedimenti il MASE, nel dichiarare la compatibilità ambientale degli impianti, avrebbe escluso aprioristicamente l'applicazione della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, con la quale la Regione ha inteso individuare le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER: legge adottata nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste (articolo 3, lettere *d* e *f*, dello

statuto speciale), e in materia di tutela e pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, nonché della competenza legislativa concorrente nella materia «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» (articolo 4, lettera e, dello statuto speciale).

La Regione ha quindi chiesto alla Corte di accertare, principalmente, che *“non spetta allo Stato e, per esso, ai suoi organi amministrativi, nella specie al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, disapplicare le leggi regionali vigenti – e, in particolare, la legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi» –, non essendo ammissibile, per alcuna pubblica amministrazione, compresa quella statale, sindacarne la legittimità costituzionale al fine di una loro disapplicazione con provvedimenti amministrativi”*.

Nello specifico, ad avviso della ricorrente la disapplicazione sarebbe intervenuta facendo leva sull'ordinanza del Consiglio di Stato (n. 4298/2024) che aveva sospeso in via cautelare l'articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto MASE 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), nella parte in cui avrebbe lasciato alle regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del citato d.lgs. n. 199 del 2021.

Dall'altro lato, secondo l'Avvocatura generale i decreti di VIA adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali del MASE non avrebbero né menomato, né leso la sfera di attribuzioni costituzionalmente attribuite alla Regione, dal momento che – nella vicenda *de quo* – il Ministero si sarebbe limitato a fornire un'interpretazione del d.m. 21 giugno 2024 alla luce della citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4298/2024. Poiché il decreto, a seguito di quest'ultima decisione, non sembrerebbe lasciare spazio a una più restrittiva disciplina regionale sulle aree idonee, il Ministero avrebbe dovuto applicare direttamente quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 e non le sopravvenute disposizioni in materia di idoneità delle aree adottate dalla Regione con la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.

Nel riunire e decidere contestualmente i due ricorsi introduttivi, la Corte ha – in primo luogo – respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa erariale, tanto con riguardo all'asserita inidoneità lesiva dei decreti del MASE nei confronti della potestà legislativa regionale, quanto relativamente al tono costituzionale del conflitto, nonché dalla società agricola EF Agri, il cui intervento in giudizio è stato dichiarato ammissibile con ordinanza allegata in calce alla sentenza in commento.

Nel merito, a fronte della denunciata violazione degli articoli 127, 134 e 136 Cost., la Corte afferma di essere chiamata a verificare se la condotta posta in essere dal MASE, concretatasi nell'adozione dei decreti impugnati, sia effettivamente qualificabile in termini di disapplicazione della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 e, in caso affermativo, se il MASE sia legittimato a operare tale disapplicazione, motivata anche alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4298/2024, che ha sospeso in via cautelare l'articolo 7, comma 2, lettera c), del d.m. 21 giugno 2024, nella parte in cui sembra lasciare alle regioni la facoltà di restringere il novero delle aree definite idonee dalla legislazione statale.

Per rispondere al primo quesito, la Corte esamina il contenuto dei provvedimenti impugnati, da cui si evince con sufficiente chiarezza che il MASE riconosce la vigenza della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 e, non di meno, la disapplica, ritenendola costituzionalmente illegittima. Viene, in particolare, testualmente richiamato il passaggio motivazione in base al quale – secondo il Ministero – dalle affermazioni dell'ordinanza del Consiglio di Stato *“consegue l'illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell'individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021”*.

Il giudizio positivo del MASE sulle valutazioni di impatto ambientale, dunque, non solo sarebbe stato reso senza considerare se l'area su cui insistevano i progetti ricadesse o meno tra quelle individuate come idonee dalla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ma si fonda sulla disapplicazione della predetta normativa regionale.

Relativamente al secondo quesito, chiarito che si è in presenza di una mancata applicazione, da parte dell'autorità amministrativa statale, di una legge regionale, basata sull'asserita illegittimità di quest'ultima, il Giudice delle leggi conferma che gli atti contestati violano le norme costituzionali evocate dalla ricorrente (articoli 127, 134 e 136 Cost.).

Il MASE, in applicazione dei principi in tema di successione delle leggi nel tempo, che impongono alle pubbliche amministrazioni di applicare la normativa vigente in ragione del criterio cronologico, non avrebbe dovuto disapplicare la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, emanata successivamente al d.lgs. n. 199 del 2021; legge regionale peraltro dichiarata solo in parte costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 184 del 2025, senza intaccare la competenza legislativa regionale in tema di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER.

Richiamando l'analogo precedente oggetto della pronuncia n. 26 del 2022, la Corte ha ribadito altresì come le norme costituzionali evocate dalla ricorrente *“delineano – dopo le modifiche dell’art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 – un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge [n. 87 del 1953])”*.

Da tutto ciò discende l'accoglimento dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione autonoma Sardegna con conseguente annullamento dei decreti di VIA impugnati.